

ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE

Allegati: //
Annessi: 2

PDC: Ten.Col. PRENCIPE tel: 59022

OGGETTO: Rilascio dei certificati medici che devono essere presentati dai detentori di armi da parte dei medici militari in quiescenza.

A STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale Affari Giuridici

ROMA

e, per conoscenza

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa

ROMA

^^^^^^^^^^

Rife: a. prot. n. 557/PAS/U/008485/10900(27)9 in data 31 lug. 2020 (annesso);
b. prot. n. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 in data 12 set. 2018 (non a tutti);
c. prot. n. M_D GUDC REG2018 0046843 in data 27 nov 2018 (annesso).

Seguito. Prot. n. M_D SSMD REG2018 0138663 in data 12 set. 2018.

^^^^^^^^^^

Si trasmette, per competenza, la richiesta pervenuta a questo Ispettorato Generale in merito all'argomento in titolo. Si rappresenta purtuttavia, per dovere di completezza, che:

- la citata circolare a seguito di questo Ispettorato non riguarda la certificazione dell'idoneità alla detenzione di armi, bensì a quella relativa al porto d'armi;
- il contenuto della circolare in rife. b. , in merito all'interpretazione normativa per il personale militare, non è stato preventivamente concordato con questo Ispettorato;
- non appare opportuna la citazione di atti giurisprudenziali precedenti (2014) all'entrata in vigore del provvedimento a cui fare riferimento per le certificazioni in argomento (D.Lgs 10 agosto 2018, n.104), avendone quest'ultimo riformato completamente la disciplina e a seguito del quale varie questure si sono adeguate¹;
- nella citata norma il legislatore, inserendo la disciplina inerente le due certificazioni in due commi attigui, intende evidentemente sottolinearne la diversità. Pertanto, se è pur vero che una più puntuale specificazione nel disposto normativo delle categorie di stato giuridico dell'Ufficiale medico certificatore (come per esempio previsto nella normativa per le patenti di guida²) sarebbe stata auspicabile, occorre interpretare comunque la mancata precisazione come estensiva a tutti gli Ufficiali medici;
- come noto, l'art. 621 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), prevede che lo status di militare, acquisito all'atto dell'arruolamento, si mantenga sia in posizione di servizio che in congedo; e comporta l'osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare;
- i militari in quiescenza rimangono una risorsa per lo Stato, continuando ad operare nell'interesse della Nazione e del cittadino; qualsiasi documento da essi prodotto in tale veste si configura quale atto pubblico e non privato. Inoltre, tale personale può essere richiamato in servizio in qualsiasi momento per esigenze del Dicastero, della P.A. e della Nazione (come accaduto di recente per molti Ufficiali medici per supportare la Sanità Militare ed il SSN durante la pandemia da COVID-19);

¹ Cit. sentenza n. 7832/2020 del TAR Lazio: "Trova così spiegazione anche la diversa interpretazione, conforme alla tesi attorea, della Questura di Padova che, come riferisce il Questore di Venezia nella nota del 15 aprile 2019, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 104/2018, in forza dell'art. 12, comma 2, sopra riportato, ritiene validi i certificati anche quando rilasciati dai medici militari in condizioni di ausiliaria."

² D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), Art. 119 comma 2 che recita: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da (...) o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza (...).

- l’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, interpellato a suo tempo in merito ad altre attività di carattere medico svolte da Ufficiali medici in quiescenza, ha confermato, con la lettera a rife. c., che “(...) *la qualifica di medico militare (...) si perde esclusivamente con il collocamento in congedo assoluto (...).*”.

In base a quanto sopra rappresentato, è parere di questo Ispettorato che la richiesta di supporto avanzata dall’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno nel ricorrere avverso la sentenza n. 7832/2020 del TAR Lazio sia da rigettare. Si auspica inoltre una maggiore collaborazione in merito alle future iniziative del Ministero dell’Interno che riguardano il personale militare con le competenti articolazioni del Ministero della Difesa.

L’ISPETTORE GENERALE
(Magg. Gen. Nicola SEBASTIANI)